

dal Ministero dell'Ambiente. Nel giugno 2008 il Comune di Carrara e il Ministero dell'Ambiente hanno notificato atto di appello avverso la sentenza di primo grado, richiedendo complessivamente a tutti i convenuti un risarcimento pari a circa 189,8 milioni di euro. La società si è costituita nei giudizi d'appello, contestando le richieste dell'attore.

- (vi) **Ministero dell'Ambiente – Rada di Augusta.** Con Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2005, 14 settembre 2005 e 16 dicembre 2005, il Ministero dell'Ambiente ha impartito disposizioni alle società facenti parte del polo petrolchimico di Priolo, comprese Syndial e Polimeri Europa, di effettuare interventi di messa in sicurezza di emergenza con rimozione dei sedimenti della Rada di Augusta a fronte dell'inquinamento ivi riscontrato, in particolare dovuto all'alta concentrazione di mercurio, e che viene genericamente ricondotto alle attività industriali esercitate sul polo petrolchimico. Polimeri Europa ha impugnato a vario titolo gli atti del Ministero dell'Ambiente, eccettuando in particolare le modalità con le quali sono stati progettati gli interventi di risanamento e acquisite le caratterizzazioni della Rada. Il TAR Catania con decisione del luglio 2007 ha annullato nel merito le prescrizioni assunte nelle Conferenze di Servizi dal Ministero dell'Ambiente con riguardo al sito di Priolo e alla Rada di Augusta. Avverso la decisione del TAR il Ministero dell'Ambiente e i Comuni di Augusta e Melilli hanno proposto appello con istanza cautelare, avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. L'appello presentato dal Ministero dell'Ambiente è stato accolto in fase cautelare, sospendendo gli effetti della sentenza di merito del TAR Catania. Nel gennaio 2008 è stata emessa la sentenza del TAR Catania che accoglie anche i due ricorsi proposti e non riuniti, rimettendo alla Corte di Giustizia della Comunità Europea la valutazione della corretta applicazione del principio comunitario dibattuto. Nel giugno 2008 anche detta sentenza è stata appellata dal Ministero dell'Ambiente e dai Comuni di Augusta e Melilli avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, senza istanza di sospensiva. Si è in attesa di fissazione dell'udienza di discussione del merito. Syndial ha impugnato le Conferenze di Servizi del 20 dicembre 2007 e 6 marzo 2008, sollevando anche questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia della CE circa la corretta applicazione del principio comunitario dibattuto. Per quanto riguarda il TAR Lazio i ricorsi sono pendenti.

ENI SPA

- (i) **Procedura di amministrazione straordinaria delle compagnie aeree Volare Group, Volare Airlines e Air Europe.** Nel marzo 2009 è stato notificato a Eni un atto di citazione per revocatoria fallimentare con il quale le procedure di Amministrazione Straordinaria di Volare Group, Volare Airlines e Air Europe - procedure aperte con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 novembre 2004 - chiedono che siano dichiarati inefficaci tutti i pagamenti effettuati da Volare Group, Volare Airlines e Air Europe in favore di Eni e della controllata Sofid nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza delle suddette debitorie, e cioè dal 30 novembre 2003 al 29 novembre 2004, per un ammontare complessivo indicato in circa 46 milioni di euro.

2. Altri procedimenti giudiziari e arbitrali

SYNDIAL SPA (EX ENICHEM SPA)

- (i) **Serfactoring SpA: cessione crediti.** Nel 1991 Agrifactoring SpA ha avviato un'azione giudiziaria avanti al Tribunale di Roma contro Serfactoring SpA (società partecipata al 49% dalla Sofid SpA, a sua volta controllata da Eni SpA). La pretesa ha per oggetto crediti per 182 milioni di euro (oltre interessi e rivalutazione) relativi a forniture di fertilizzanti che originariamente erano vantati da EniChem Agricoltura SpA (successivamente Agricoltura SpA in liquidazione, incorporata in EniChem SpA, oggi Syndial SpA) e Terni Industrie Chimiche SpA (incorporata da Agricoltura SpA, in liquidazione) nei confronti di Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche cedevano questi crediti a Serfactoring, che poi conferiva ad Agrifactoring mandato per il loro incasso. Agrifactoring garantiva di pagare l'ammontare di tali crediti a Serfactoring a prescindere dall'effettivo incasso. Successivamente alla messa in liquidazione dell'Agrifactoring, il liquidatore ha avviato il suddetto procedimento affermando che si era verificata la decadenza della garanzia di pagamento a suo tempo pattuita in conseguenza dell'intervenuta messa in liquidazione del debitore Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche nonché Serfactoring in via riconvenzionale hanno agito a loro volta contro Agrifactoring in liquidazione chiedendo la somma complessiva di 97 milioni di euro circa a titolo di risarcimento dei danni, importo corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture emesse nei confronti di Federconsorzi rimaste insolte. Questo ammontare è stato successivamente ridotto a 46 milioni di euro circa a seguito del pagamento parziale dei crediti originari da parte del liquidatore della Federconsorzi e di altre compensazioni. Le cause riunite sono state decise dal Tribunale con sentenza parziale depositata il 24 febbraio 2004. La domanda di Agrifactoring è stata rigettata e quest'ultima è stata condannata al risarcimento del danno in favore di Serfactoring e Agricoltura, da determinare nel proseguimento del giudizio. Agrifactoring ha appellato la predetta sentenza parziale avanti la Corte d'Appello di Roma chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado. Agrifactoring ha chiesto la condanna di Serfactoring al pagamento della somma di circa 180 milioni di euro e il rigetto di tutte le domande di parte avversa, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Nel giugno 2008 la causa è stata decisa con sentenza parziale

che, riformando la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma, ha accolto le domande proposte da Agrifactoring e ha condannato la Serfactoring a rimborsare a Agrifactoring in liquidazione l'importo dei crediti ceduti verso Federconsorzi e non pagati per sopravvenuta insolvenza di Federconsorzi. La Corte, con ordinanza, ha rinviato al Consigliere Istruttore per il rinnovo del CTU contabile. Quanto prima Syndial proporrà ricorso per Cassazione. Eni ha effettuato accantonamento al fondo rischi.

ENI SPA

- (i) **Fintermica.** Fintermica ha sollevato contestazioni nei confronti di Eni nella gestione della *joint-venture* Jacorossi, con riferimento al preteso abuso dei ruoli chiave coperti da Eni SpA nella *joint-venture*, a detrimento degli interessi del socio, e al preteso comportamento dilatorio di Syndial nella cessione a Fintermica della quota in suo possesso della *joint-venture*. Le parti hanno convenuto di deferire la controversia ad arbitri. Ha avuto inizio la fase istruttoria. Con lodo depositato il 26 novembre 2008, il Collegio Arbitrale ha condannato in solido Eni e Syndial a risarcire Fintermica dei danni subiti per un ammontare di 5 milioni di euro, oltre alla rivalutazione e gli interessi dal 3 aprile 2001.

SNAMPROGETTI SPA

- (i) **CEPAV Uno e CEPAV Due.** Eni partecipa ai consorzi CEPAV Uno (Eni 50,36%) e CEPAV Due (Eni 52%) che nel 1991 hanno stipulato con TAV SpA due convenzioni per la realizzazione, rispettivamente, delle tratte ferroviarie ad alta capacità/velocità Milano - Bologna (in fase di realizzazione) e Milano - Verona (in fase di progettazione). Nell'ambito del progetto di realizzazione della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano - Bologna, il 27 giugno 2003 è stato stipulato un Addendum al contratto tra il Consorzio CEPAV Uno e il committente TAV, in cui sono state ridefinite alcune condizioni contrattuali. Successivamente il Consorzio ha chiesto al committente il prolungamento dei tempi di ultimazione dei lavori e un'integrazione del corrispettivo di circa 800 milioni di euro. Il Consorzio e TAV hanno tentato di comporre amichevolmente la divergenza, interrompendo le trattative il 14 marzo 2006 a seguito delle proposte del TAV giudicate insoddisfacenti dal Consorzio. Il 27 aprile 2006 è stata notificata a TAV domanda di arbitrato, come previsto dalle clausole contrattuali. Nell'ambito del progetto della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano - Verona, il Consorzio CEPAV Due ha consegnato nel dicembre 2004 il progetto definitivo dell'opera sviluppato, come previsto dalla legge 443/2001 cosiddetta "Legge Obiettivo", sulla base del progetto preliminare approvato dal CIPE. Relativamente all'arbitrato intentato dal Consorzio nei confronti di TAV per ottenere il riconoscimento dei danni subiti a seguito dei ritardi imputabili a TAV nell'esecuzione delle attività di sua competenza, nel gennaio 2007 il collegio arbitrale con lodo parziale si è espresso a favore del Consorzio ribadendo il diritto al recupero dei maggiori costi sostenuti per le attività di progettazione. È in corso la consulenza tecnica ordinata dal collegio per stabilire la valutazione economica che sarà espressa nel lodo finale. TAV ha proposto ricorso avanti la Corte di Appello di Roma avverso il lodo arbitrale parziale del gennaio 2007. Con Decreto Legge n. 7 del 31 dicembre 2007 è stata revocata, tra l'altro, la Concessione rilasciata a suo tempo dall'Ente Ferrovia dello Stato alla TAV SpA, relativa alla realizzazione della tratta ferroviaria Alta Velocità Milano - Verona. Gli effetti della revoca si estendevano anche alla Convenzione che CEPAV Due aveva stipulato con TAV SpA nel 1991. L'art. 12 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 133/2008 ha disposto la "Abrogazione della revoca delle concessioni TAV" e pertanto la Convenzione stipulata dal CEPAV Due con TAV SpA nel 1991 prosegue senza soluzione di continuità con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) SpA. Nell'aprile 2007 è stato quindi proposto ricorso al TAR Lazio per l'annullamento dei provvedimenti del Ministero dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana assunti in applicazione al Decreto Legge di revoca delle concessioni a TAV. TAV si è impegnata a non richiedere la restituzione degli acconti sino alla decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea.

3. Interventi della Commissione Europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre autorità regolamentari

3.1 Antitrust

ENI SpA

- (i) **Abuso di posizione dominante di Snam riscontrato dall'AGCM.** Nel marzo 1999 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a conclusione dell'istruttoria avviata nel 1997, ha: (i) riscontrato da parte della Snam SpA (incorporata in Eni SpA nel 2002) l'abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto e distribuzione primaria del gas naturale in relazione alle tariffe di vettoriamiento applicate e all'ammissibilità dei produttori al vettoriamiento; (ii) irrogato la sanzione pecuniaria di 2 milioni di euro; (iii) chiesto l'eliminazione delle infrazioni accertate. La Snam, nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, ha impugnato il provvedimento in questione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone incidentalmente la sospensione degli effetti. Con ordinanza del 26 maggio 1999, il Tribunale Amministrativo Regionale, rilevando tra l'altro come le prescrizioni imposte alla ricorrente sembrino essere in contrasto con il quadro di riferimento delineato dalla legge n. 9/1991 e con le linee ispiratrici della direttiva 98/30/CE, ha accolto la richiesta di sospensiva. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato non ha impugnato la decisione sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale. È pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il giudizio di merito sulla questione.
- (ii) **Accertamento disposto dalla Commissione delle Comunità Europee per verificare l'eventuale partecipazione a intese o pratiche concordate, restrittive della concorrenza, nel settore delle paraffine.** Il 28 aprile 2005 si è svolto un accertamento, disposto dalla Commissione delle Comunità Europee, per verificare l'eventuale partecipazione di Eni SpA e delle sue controllate a intese o pratiche concordate, restrittive della concorrenza, nel settore delle paraffine. L'asserito comportamento anticoncorrenziale consisterebbe: (i) nella fissazione e nell'aumento dei prezzi; (ii) nella ripartizione di consumatori; (iii) nello scambio di segreti commerciali, quali le capacità di produzione e i volumi delle vendite. Nell'ottobre 2008, la Commissione Europea ha adottato la decisione finale relativa al procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nel mercato delle cere di paraffina, con la quale ha condannato Eni al pagamento di una sanzione pari a euro 29.120.000. Eni ha presentato ricorso avverso tale decisione che trova copertura nel fondo rischi accantonato.
- (iii) **Accertamenti della Commissione Europea sugli operatori nel settore del gas naturale.** Nell'ambito delle iniziative avviate dalla Commissione Europea volte a verificare il grado di concorrenza nel settore del gas naturale all'interno dell'Unione Europea, in data 16 maggio 2005 è stata notificata a Eni la decisione della Commissione che ingiunge a Eni e a tutte le società da essa esclusivamente o congiuntamente controllate, di sottoporsi ad un accertamento ai sensi dell'art. 20, par. 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, al fine di verificare l'eventuale presenza di comportamenti o pratiche commerciali in violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, volti a ostacolare l'accesso al mercato italiano della fornitura del gas all'ingrosso o a ripartire il mercato con altre imprese coinvolte in attività di fornitura e/o trasporto del gas naturale. Analoghe iniziative sono state contestualmente assunte dalla Commissione nei confronti dei principali operatori europei del mercato del gas in Germania, Francia, Austria e Belgio. Nell'aprile 2007 la Commissione Europea ha comunicato la decisione di avviare la fase di approfondimento delle indagini, in quanto dagli elementi fino ad ora raccolti è emerso il sospetto che Eni abbia adottato comportamenti di "accaparramento di capacità e sub-investimento strategico relativamente ai gasdotti di trasmissione", (comportamenti) diretti "a escludere i concorrenti e ad arrecare un danno alla concorrenza e ai consumatori in uno o più mercati di fornitura in Italia". Il 9 marzo 2009, Eni ha ricevuto la comunicazione degli addebiti concernente un procedimento ai sensi dell'art. 82 CE e dell'art. 54 dell'accordo SEE relativo al presunto ingiustificato rifiuto di accesso alle infrastrutture di trasporto TAG e TENP/Transitgas, interconnesse al sistema italiano di trasporto, attraverso pratiche "di accaparramento di capacità, degrado della capacità e limitazione strategica dell'investimento", con l'effetto di "impedire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel mercato a valle e [...] causare un danno per i consumatori". La Commissione europea prospetta la possibile imposizione di un'ammenda e di rimedi strutturali. Eni ha avviato una complessa verifica dell'impianto accusatorio della Commissione europea, sotto il duplice profilo della veridicità dei fatti contestati e della loro effettiva configurabilità come violazioni della normativa sulla concorrenza e procederà a presentare le proprie difese nell'ambito del procedimento. Inoltre, ed a seguito della predetta verifica, Eni valuterà l'opportunità di presentare volontariamente impegni per la chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 1/2003. In considerazione delle numerose variabili idonee ad incidere sul quantum della sanzione, delle complesse verifiche da attuare rispetto alla citata contestazione degli addebiti e del fatto che l'accettazione di eventuali impegni presentati da Eni ai sensi del citato regolamento n. 1/2003 escluderebbe l'irrogazione di qualsiasi sanzione, allo stato non è oggettivamente determinabile l'importo di un'eventuale ammenda.

(iv) **TTPC.** Nell'aprile 2006 Eni ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo per il Lazio avverso il provvedimento del 15 febbraio 2006 con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva deliberato che la condotta posta in essere da Eni nel 2003 con riguardo all'esecuzione del piano di potenziamento del gasdotto TTPC di importazione del gas naturale dall'Algeria costituiva abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del Trattato UE. In quella sede l'Autorità inflisse a Eni una sanzione amministrativa di 390 milioni di euro ridotti a 290 milioni di euro in considerazione dell'impegno di Eni di attuare misure pro-concorrenziali, tra le quali in particolare il potenziamento del gasdotto in questione. A fronte di questo contenzioso Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi. Il TAR del Lazio ha in parte accolto il ricorso proposto da Eni annullando la quantificazione della sanzione, riconoscendo la non adeguata ponderazione da parte dell'AGCM delle circostanze addotte da Eni. Contro la sentenza del TAR hanno presentato autonomo ricorso al Consiglio di Stato sia l'AGCM che Eni e TTPC. Nelle more del giudizio il pagamento della sanzione rimarrà in attesa di determinazione.

POLIMERI EUROPA SPA E SYNDIAL SPA

(i) **Indagini per possibili violazioni della normativa antitrust connesse al settore degli elastomeri.** Nel dicembre del 2002 le autorità europee e statunitensi hanno avviato contestualmente indagini concernenti possibili violazioni della normativa antitrust nel settore degli elastomeri. Attualmente risultano pendenti, innanzi alla Commissione Europea, indagini riguardanti i prodotti CR e NBR. In relazione alla procedura sul CR per presunte infrazioni commesse dal 1993 al 2002 nell'EEA. La Commissione Europea nel marzo 2007 ha inviato a Eni, Polimeri Europa e Syndial lo Statement of Objections, aprendo la seconda fase della procedura. Nel dicembre 2007 la Commissione Europea ha archiviato la posizione di Syndial relativamente al CR e ha contemporaneamente inflitto una ammenda pari a 132,16 milioni di euro in solido a Eni e Polimeri. Le società hanno presentato ricorso presso il Tribunale di Prima Istanza UE avverso tale decisione e hanno provveduto al pagamento dell'ammenda nel marzo 2008. Per quanto riguarda gli altri prodotti, le indagini hanno condotto all'accertamento di violazioni della normativa antitrust europea nelle BR-SBR. Con decisione del 29 novembre 2006 la Commissione Europea ha inflitto un'ammenda di 272,25 milioni di euro a Eni e Polimeri Europa in solido. Nel febbraio 2007 le Società hanno predisposto i ricorsi avverso tale decisione avanti al Tribunale di primo grado CE. La Commissione ha depositato un controricorso. In attesa dell'esito dei ricorsi, Polimeri Europa ha fornito una garanzia bancaria per 200 milioni di euro e versato il residuo importo della sanzione. Nell'agosto 2007 Eni ha avviato, presso il Tribunale di Milano, un'azione di accertamento negativo volta a ottenere una sentenza che attesti l'inesistenza del danno asseritamente subito dai produttori di pneumatici. Relativamente all'NBR, è in corso un'indagine anche negli Stati Uniti, dove sono state instaurate *class action* in sede civile. La *class action* avviata in sede federale è stata abbandonata dagli attori; l'abbandono dovrà essere formalmente approvato dal Giudice federale. Relativamente ad altri prodotti oggetto di indagine, sono stati definiti accordi transattivi sia innanzi alle autorità antitrust competenti sia in sede civile. A fronte di questi contenziosi Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

3.2 Regolamentazione

TOSCANA ENERGIA CLIENTI SPA

La Toscana Energia Clienti ha citato la Diddi Srl avanti al Tribunale di Lucca in merito all'interpretazione della Delibera AEEG 229/01, riguardo le presunte mancate letture, per inaccessibilità del contatore, riferito a consumi superiori a 5.000 mc/anno. La controparte costituendosi in giudizio ha proposto azione riconvenzionale. All'udienza del 12 novembre 2008 il giudice ha emesso sentenza accogliendo quanto sostenuto dalla società e limitando l'indennizzo dovuto alla controparte in soli 1.475 euro oltre a 90 euro di interessi. La somma è già stata pagata alla controparte che si è riservata di impugnare in appello.

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA

Procedimento di infrazione avviato dall'Ente Nazionale di regolamentazione del settore del gas in Argentina. L'Ente Nazionale di regolamentazione del settore gas in Argentina ("Enargas") ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti di alcuni operatori del settore tra cui la Distribuidora de Gas Cuyana SA, società controllata di Eni. L'Enargas contesta alla società di non aver correttamente calcolato i fattori di conversione dei volumi per ricondurli a condizioni *standard* ai fini della fatturazione ai clienti e intima alla società di correggere, a partire dalla data della notifica (31 marzo 2004), i fattori di conversione nei termini della regolamentazione in vigore, senza pregiudizio dei risarcimenti e sanzioni che possano emergere dall'istruttoria in corso. La società, impregiudicato ogni diritto di impugnativa del provvedimento, il 27 aprile 2004 ha presentato all'Enargas una memoria difensiva. In data 28 aprile 2006 la società ha presentato formalmente istanza di acquisizione documentale nei confronti di Enargas al fine di prendere conoscenza dei documenti sulla cui base viene contestata la presunta infrazione.

4. Contenziosi fiscali

ENI SPA

Contestazione per omesso pagamento ICI relativamente ad alcune piattaforme petrolifere localizzate nelle acque territoriali del mare Adriatico. Nel dicembre del 1999 il comune di Pineto (provincia di Teramo) ha contestato alla Società l'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativamente ad alcune piattaforme petrolifere di estrazione di idrocarburi localizzate nelle acque territoriali del mare Adriatico prospiciente il territorio comunale per un ammontare di circa 17 milioni di euro a titolo di imposta, sanzioni ed interessi relativamente agli anni 1993-1998. Avverso tale avviso la società ha presentato tempestivo ricorso contestando (i) in via preliminare la carenza del potere impositivo del Comune per mancanza del presupposto territoriale in quanto il mare territoriale nel quale sono installate le piattaforme in oggetto non rientra nel territorio comunale (ii) nel merito la mancanza degli altri presupposti oggettivi per l'applicazione dell'imposta. La Commissione tributaria provinciale territorialmente competente ha accolto il ricorso di Eni. Il Comune ha presentato appello presso la competente Commissione tributaria regionale che con sentenza del gennaio 2003 ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado. Il comune ha proposto appello presso la Corte di Cassazione che, con sentenza del febbraio 2005, ha riconosciuto il potere impositivo del Comune sulle acque territoriali, ed ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata rinviando per la decisione sugli altri motivi ad altra sezione della commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che ha disposto la nomina di un collegio di consulenti (CTU), incaricati di effettuare accertamenti tecno-contabili necessari ai fini del giudizio. La relazione conclusiva dei CTU conferma la non accatastabilità delle piattaforme e quindi la carenza del presupposto impositivo ai fini ICI.

Nel dicembre 2005, il Comune di Pineto aveva notificato all'Eni SpA analogo avviso di accertamento dell'ICI per gli anni dal 1999 al 2004 per le medesime piattaforme petrolifere chiedendo il pagamento di una somma complessiva di circa 24 milioni di euro a titolo di imposta, sanzioni per omesso versamento e omessa dichiarazione e interessi. Il ricorso avverso tale provvedimento è stato accolto con sentenza del dicembre 2007 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo.

Analoghi avvisi di accertamento relativi a piattaforme petrolifere Eni in Mare Adriatico sono stati notificati dai Comuni di Falconara Marittima e Pedaso. Le somme contestate ammontano complessivamente a circa 6 milioni di euro. La Società ha presentato o sta presentando ricorso.

AGIP KARACHAGANAK BV

Contestazioni per mancato pagamento di imposte con conseguente addebito di interessi e penali.

Nel luglio 2004 le competenti autorità kazakhe hanno notificato alle società Agip Karachaganak BV e Agip Karachaganak Petroleum Operating BV, rispettivamente azionista e società operatrice del contratto di Karachaganak, gli esiti di audit fiscali relativi agli esercizi 2000-2003.

Entrambe le società avevano presentato ricorso avverso gli avvisi di accertamento ed un accordo preliminare sulla modifica dell'avviso tramite autotutela era stato raggiunto in data 18 novembre 2004. L'avviso di accertamento è stato emesso ora in via definitiva con riscossione coattiva dell'importo. L'importo definitivo accertato, comprensivo di interessi e sovrattasse ammonta a US\$ 39 milioni in quota Eni. Le società contestano gli importi dell'avviso e si riservano il diritto di proseguire il contenzioso.

5. Indagini della Magistratura

(i) **EniPower.** Nel giugno 2004 la Magistratura ha avviato indagini sugli appalti commessi dalla controllata EniPower, nonché sulle forniture di altre imprese alla stessa EniPower. Di dette indagini è stata data ampia diffusione dai mezzi di comunicazione e, allo stato delle conoscenze, ne è emerso il pagamento illecito di somme di denaro da aziende fornitrici di EniPower stessa a un suo dirigente che è stato subito licenziato. A EniPower (committente) e alla Snamprogetti (appaltatore dei servizi di ingegneria e di approvvigionamento) sono state notificate informazioni di garanzia ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nella riunione del 10 agosto 2004 il Consiglio di Amministrazione di Eni ha esaminato la situazione sopra descritta e ha condiviso l'avvenuta costituzione da parte dell'Amministratore Delegato di una *task force* incaricata di verificare il rispetto delle procedure di Gruppo nelle modalità di affidamento degli appalti e delle forniture da parte di EniPower e Snamprogetti e nella successiva esecuzione dei lavori. Inoltre il Consiglio ha indicato alle strutture di prestare fattiva e tempestiva collaborazione agli organi giudiziari inquirenti. Dagli accertamenti effettuati non sono emerse inadeguatezze nella struttura organizzativa o carenze nel sistema di controllo interno. Per alcuni aspetti specifici, le analisi sono state effettuate anche da consulenti tecnici esterni.

Eni, nell'ambito di una Linea Guida di fermezza e trasparenza, assumerà le deliberazioni che fossero necessarie per la costituzione di parte civile nel procedimento penale ai fini del risarcimento degli eventuali danni che fossero derivati dai comportamenti illeciti dei propri fornitori, dei loro e dei propri dipendenti.

Nel frattempo è stato notificato l'atto di conclusione delle indagini preliminari in cui EniPower e Snamprogetti non rientrano

tra i soggetti giuridici indagati ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nell'agosto 2007 è stato notificato il provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha chiesto lo stralcio, tra gli altri, delle società EniPower SpA e di SnamProgetti SpA per la successiva archiviazione. Il procedimento prosegue a carico di ex dipendenti delle predette società nonché nei confronti di dipendenti e dirigenti di alcune società fornitrici e delle stesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Eni SpA, EniPower e Snamprogetti si sono costituite parte civile nell'udienza preliminare.

- (ii) **Trading.** Nell'ambito di un'iniziativa giudiziaria in corso che vede coinvolti due ex dirigenti di Eni, che avrebbero percepito somme di denaro per favorire la conclusione di rapporti contrattuali con società operanti nel *trading* internazionale di prodotti petroliferi, il 10 marzo 2005 la Procura della Repubblica di Roma ha notificato a Eni SpA due provvedimenti di sequestro di documentazione afferente i rapporti fra Eni e le due società; nel procedimento Eni è parte offesa. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato in buona parte la richiesta di archiviazione e il Pubblico Ministero dovrà pertanto esercitare l'azione penale.
- (iii) **Consorzio TSKJ: indagini delle Autorità Statunitensi e di altri Paesi.** La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), il U.S. Department of Justice (DoJ), e altre Autorità, stanno indagando su presunti pagamenti illeciti da parte del Consorzio TSKJ a favore di pubblici ufficiali nigeriani in relazione alla costruzione di impianti di liquefazione del gas naturale a Bonny Island in Nigeria. Snamprogetti Netherlands BV detiene una partecipazione del 25% nelle società TSKJ, mentre la rimanente partecipazione è detenuta da società controllate di Halliburton/KBR, Technip e JGC. Snamprogetti SpA, la società controllante di Snamprogetti Netherlands BV, è stata una diretta controllata di Eni sino al febbraio 2006, quando è stato concluso un accordo per la cessione di Snamprogetti a Saipem; Snamprogetti è stata incorporata in Saipem SpA dal 1° ottobre 2008. Eni detiene una partecipazione del 43% di Saipem. Con la cessione di Snamprogetti, Eni ha concordato tra l'altro di indennizzare i costi che Saipem dovesse eventualmente sostenere con riferimento alla vicenda TSKJ. Nel febbraio 2009, KBR e la precedente società controllante, Halliburton, hanno reso noto di avere concluso un accordo con SEC e DoJ in riferimento alla vicenda TSKJ e ad altre vicende non specificate. In correlazione all'accordo, KBR si è dichiarata colpevole con riferimento alle accuse di violazione del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) derivanti dalla vicenda TSKJ. KBR e Halliburton hanno inoltre concordato di pagare una sanzione significativa e concluso accordi con SEC. Si ritiene che DoJ e SEC siano convinti del coinvolgimento, al tempo dei fatti, di rappresentanti degli altri consorziati nella vicenda che ha dato origine alle accuse di violazione del FCPA a carico di KBR. Sin dal giugno del 2004, Eni e Saipem/Snamprogetti sono in contatto e, a titolo volontario, hanno risposto positivamente alle richieste di informazioni, da parte di diverse autorità, ivi comprese SEC, DoJ e la Procura della Repubblica di Milano, in relazione alle indagini in corso.
- (iv) **Misurazione del gas.** Nel maggio 2007 è stato notificato a Eni SpA e altre società del Gruppo un provvedimento di sequestro di documenti nell'ambito del procedimento n.11183/06 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L'atto è stato notificato anche a cinque *top manager* del Gruppo oltre a società terze e loro dirigenti. Nell'atto istruttorio sono ipotizzati comportamenti in violazione di legge, a partire dall'anno 2003, con riferimento all'utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento delle accise alla fatturazione ai clienti nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza. Le violazioni contestate si riferiscono tra l'altro a fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Ciò ha comportato la notifica della relativa informazione di garanzia anche alle società (per quanto riguarda il gruppo Eni: Eni SpA, Snam Rete Gas, Italgas e altre società terze). Le società del Gruppo stanno cooperando con le autorità competenti in relazione alla predetta indagine.
- (v) **Agip KCO NV.** Nel novembre 2007 il General Prosecutor del Kazakhstan ha comunicato alla società Agip KCO NV l'avvio di un'indagine per la verifica di ipotesi di frode in merito alla assegnazione avvenuta nel 2005 di un contratto di appalto con il consorzio Overseas International Constructors GmbH.

6. Contenziosi chiusi

ENI SPA

Istruttoria n. 228/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulle modalità di informazione in materia di diritti di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas.

Con delibera 228/07 l'AEEG ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Eni, in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas, per valutare l'eventuale adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti e per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Con delibera dell'aprile 2008 l'AEEG ha irrogato a Eni una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.240.000.

SYNDIAL SPA (EX ENICHEM SPA)

Procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Nel 2000 la Procura della Repubblica di Brindisi ha avviato un procedimento penale nei confronti di 68 persone appartenenti alle società che fino dai primi anni '60 si sono avvicendate nella proprietà e gestione degli impianti di produzione di cloroetano, cloruro di vinile monomero e di policloruro di vinile gestiti da EniChem SpA nel periodo 1983-1993. Le indagini preliminari si sono chiuse con la richiesta di archiviazione da parte della Procura nei confronti degli indagati di provenienza EniChem. Le parti civili hanno proposto una serie di opposizioni, a seguito delle quali si è aperto il giudizio di opposizione. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo la fondatezza della richiesta di archiviazione. Con provvedimento del giugno 2008 il GIP di Brindisi ha dichiarato l'infondatezza della notizia di reato e ha disposto l'archiviazione del procedimento penale.

AGIP KCO NV

Nel dicembre 2007 l'Amministrazione Finanziaria kazakha ha notificato alla società Agip KCO, operatore nel contratto di Kashagan, un avviso di accertamento relativo ai periodi d'imposta dal 2004 al 2006. Le imposte contestate, in quota Eni, comprensive di sanzioni ed interessi, ammontano a circa 235 milioni di dollari USA relative al mancato pagamento e indebite detrazioni di IVA e alla mancata applicazione di ritenute alla fonte su pagamenti a fornitori esteri. Con l'avviso di accertamento si informano inoltre le società partecipanti al contratto di Kashagan che sarà notificato un ulteriore accertamento per costi indeducibili, in quota Eni, per un importo di 188 milioni di dollari USA e di maggiori redditi imponibili in capo alle stabili organizzazioni kazakhe, in quota Eni, per 48 milioni di dollari USA.

L'ulteriore avviso è stato nel frattempo notificato, le società hanno presentato ricorso e una conciliazione è stata raggiunta nell'ottobre 2008 sulla base dei seguenti termini: le imposte definitive ammontano a US\$ 24 milioni (a fronte di un accertato di US\$ 235 milioni); costi non deducibili sono stati quantificati in US\$ 38 milioni (a fronte di un accertato di US\$ 188 milioni); una base imponibile pari a zero è stata concordata per le stabili organizzazioni kazakhe (a fronte di una quantificazione di US\$ 48 milioni).

Altri impegni e rischi

Le *parent company guarantees* rilasciate a fronte degli impegni contrattuali assunti dal settore Exploration & Production per l'attività di esplorazione e produzione di idrocarburi quantificabili, sulla base degli investimenti ancora da eseguire, in 10.585 milioni di euro (11.110 milioni di euro al 31 dicembre 2007).

L'impegno assunto da Eni nella convenzione firmata il 15 ottobre 1991 tra la Treno Alta Velocità - TAV SpA e il CEPAV (Consorzio Eni per l'Alta Velocità) Due di dare la propria disponibilità a garantire la buona esecuzione della progettazione e della realizzazione delle opere affidate al Consorzio, garantendo perciò a TAV il puntuale e corretto adempimento da parte del Consorzio di tutte le obbligazioni previste nella Convenzione e nell'Atto Integrativo e in ogni atto aggiuntivo addendum e/o modifica o integrazione. Il Regolamento del Consorzio obbliga i consorziati a rilasciare la manleva e le garanzie negli stessi termini del CEPAV Uno.

L'impegno assunto da Eni USA Gas Marketing Llc verso la società Cameron Llc per il contratto di rigassificazione sottoscritto in data 1° agosto 2005. L'impegno è sottoposto a clausola sospensiva e avrà efficacia dal momento dell'avvio del servizio di rigassificazione previsto entro il 2009. L'impegno è stimabile in 239 milioni di euro.

L'impegno assunto da Eni USA Gas Marketing Llc verso la società Gulf LNG Energy per l'acquisizione della capacità non impegnata di rigassificazione (518 miliardi di metri cubi/anno) per i 20 anni in cui è previsto l'utilizzo dell'impianto (2011-2031). L'impegno previsto è stimato per un ammontare non superiore a 1.400 milioni di dollari USA (1.006 milioni di euro).

L'impegno assunto da Eni USA Gas Marketing Llc verso la società Angola LNG Supply Service per l'acquisto del gas rigassificato al terminale di Pascagoula (USA). L'impegno di acquisto avrà efficacia dal momento dell'avvio dell'impianto previsto a partire dal 2011 e fino al 2031.

A seguito della cessione di partecipazioni e di rami aziendali Eni ha assunto rischi non quantificabili per eventuali indennizzi dovuti agli acquirenti a fronte di sopravvenienze passive di carattere generale, fiscale, contributivo e ambientale. Eni ritiene che tali rischi non comporteranno effetti negativi rilevanti sul bilancio consolidato.

Attività in concessione

Eni opera in regime di concessione prevalentemente nel settore Exploration & Production e in alcune attività dei settori Gas & Power e Refining & Marketing. Nel settore Exploration & Production le clausole contrattuali che regolano le concessioni minerarie, le licenze e i permessi esplorativi disciplinano l'accesso di Eni alle riserve di idrocarburi e differiscono da Paese a Paese. Le concessioni minerarie, le licenze e i permessi sono assegnati da chi ne detiene il diritto di proprietà, generalmente Enti pubblici, compagnie petrolifere di Stato e, in alcuni contesti giuridici, anche privati. A fronte delle concessioni minerarie ricevute, Eni corrisponde delle *royalties* e, in funzione della legislazione fiscale vigente nel Paese, delle imposte a vario titolo. Eni sostiene i rischi e i costi connessi all'attività di esplorazione, sviluppo e i costi operativi e ha diritto alle produzioni realizzate. Nei *Production Sharing Agreement* e

nei contratti di *service* e *buy-back* il diritto sulle produzioni realizzate è determinato dagli accordi contrattuali, sottoscritti con le compagnie petrolifere di Stato concessionarie, che stabiliscono le modalità di rimborso sotto forma di diritto sulle produzioni, dei costi sostenuti per le attività di esplorazione, sviluppo e dei costi operativi (*cost oil*) e la quota di spettanza a titolo di remunerazione (*profit oil*). Con riferimento allo stoccaggio del gas naturale in Italia, l'attività è svolta sulla base di concessioni di durata non superiore a venti anni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai soggetti che presentano i requisiti di idoneità normativamente previsti e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni di legge. Nel settore Gas & Power l'attività di distribuzione gas è svolta in regime di concessione tramite affidamento del servizio da parte degli Enti locali. Alla scadenza della concessione al gestore uscente, a fronte della cessione delle proprie reti di distribuzione, è riconosciuto un indennizzo definito con i criteri della stima industriale. Le tariffe del servizio di distribuzione sono definite sulla base di una metodologia stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Decreto legislativo n. 164/2000 prevede l'affidamento del servizio di distribuzione esclusivamente con gara, per una durata massima di 12 anni. Nel settore Refining & Marketing alcune stazioni di servizio e altri beni accessori al servizio di vendita insistono su aree autostradali concesse a seguito di una gara pubblica in sub-concessione dalle società concessionarie autostradali per l'erogazione del servizio di distribuzione di prodotti petroliferi e lo svolgimento delle attività accessorie. Tali beni vengono ammortizzati lungo la durata della concessione (normalmente 5 anni per l'Italia). A fronte dell'affidamento dei servizi sopra indicati, Eni corrisponde alle società autostradali *royalties* fisse e variabili calcolate in funzione dei quantitativi venduti. Al termine delle concessioni è generalmente prevista la devoluzione gratuita dei beni immobili non rimovibili.

Regolamentazione in materia ambientale

I rischi connessi all'impatto delle attività Eni sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nella precedente sezione "Rischi di Impresa – Rischio *operation*". In particolare, per quanto riguarda il rischio ambientale, Eni attualmente non ritiene che vi saranno effetti negativi particolarmente rilevanti sul bilancio consolidato per il rispetto della normativa ambientale - anche tenuto conto degli interventi già effettuati, delle polizze assicurative stipulate e dei fondi rischi stanziati. Tuttavia non può essere escluso con certezza il rischio che Eni possa incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti perchè, allo stato attuale delle conoscenze, è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto tra l'altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che emergano nuove contaminazioni; (ii) i risultati delle caratterizzazioni in corso e da eseguire e gli altri possibili effetti derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 471/1999; (iii) gli eventuali effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente; (iv) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale; (v) la possibilità di controversie e la difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.

Emission trading

Il Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006 ha recepito la direttiva *Emission Trading* 2003/87/CE in materia di emissioni dei gas ad effetto serra e la direttiva 2004/101/CE relativa all'utilizzo di crediti di carbonio derivanti da progetti basati sui meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto.

Dal 1° gennaio 2005 è operativo lo Schema Europeo di *Emission Trading* (ETS), in relazione al quale il 27 novembre 2008 è stata emanata la Delibera 20/2008 dal Comitato nazionale *Emissions Trading Scheme* (Minambiente-Mse) recante l'assegnazione agli impianti esistenti dei permessi di emissione per il quinquennio 2008-2012. Per tale periodo a Eni sono stati assegnati permessi di emissione equivalenti a 127,2 milioni di tonnellate di anidride carbonica (circa 25 milioni per anno) a cui, si stima, dovrebbero essere aggiunti circa 7,4 milioni di permessi di emissione agli impianti "nuovi entranti" nel corso del quinquennio.

Nell'esercizio 2008 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni Eni sono risultate complessivamente inferiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. A fronte di 25,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica emessa in atmosfera sono stati assegnati 25,9 milioni di permessi di emissione, facendo registrare un *surplus* di 0,6 milioni di tonnellate.

30 Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i “Ricavi”. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel “Commento ai risultati economico-finanziari” della Relazione sulla gestione.

I ricavi della gestione caratteristica si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	85.957	87.103	107.843
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	148	153	305
	86.105	87.256	108.148

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono indicati al netto delle seguenti voci:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Accise	13.762	13.292	13.142
Vendite in conto permuta di prodotti petroliferi, escluse le accise	2.750	2.728	2.694
Prestazioni fatturate a <i>partner</i> per attività in <i>joint venture</i>	1.385	1.554	2.081
Vendite a gestori di impianti stradali per consegne fatturate a titolari di carte di credito	1.453	1.480	1.700
Vendite in conto permuta di altri beni	127	121	83
	19.477	19.175	19.700

I ricavi netti della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività e per area geografica di destinazione alla nota n. 36 - Informazioni per settore di attività e per area geografica.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Proventi per variazione prezzi di vendita su operazioni <i>overlifting</i> e <i>underlifting</i>	30	79	180
Locazioni e affitti di azienda	98	95	98
Plusvalenze da vendite di attività materiali e immateriali	100	66	48
Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali	61	181	23
Indennizzi	40	87	15
Altri proventi (*)	454	319	356
	783	827	720

(*) Di importo unitario inferiore a 50 milioni di euro.

31 Costi operativi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i “Costi operativi”. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel “Commento ai risultati economico-finanziari” della “Relazione sulla gestione”.

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	44.661	44.884	58.712
Costi per servizi	10.015	10.828	13.355
Costi per godimento di beni di terzi	1.903	2.276	2.558
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	767	591	900
Altri oneri	1.089	1.095	1.652
	58.435	59.674	77.177
a dedurre:			
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(809)	(1.357)	(680)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(136)	(138)	(89)
	57.490	58.179	76.408

I costi per servizi comprendono compensi di mediazione riferiti al settore Ingegneria & Costruzioni per 155 milioni di euro (39 e 37 milioni di euro rispettivamente nel 2006 e nel 2007).

I costi di ricerca e sviluppo che non soddisfano le condizioni stabilite per la loro rilevazione all'attivo patrimoniale ammontano a 216 milioni di euro (219 e 189 milioni di euro rispettivamente nel 2006 e nel 2007).

I costi per godimento di beni di terzi comprendono canoni per contratti di *leasing* operativo per 957 milioni di euro (860 e 1.081 milioni di euro rispettivamente nel 2006 e nel 2007) e *royalties* su prodotti petroliferi estratti per 871 milioni di euro (823 e 772 milioni di euro rispettivamente nel 2006 e nel 2007). I pagamenti minimi futuri dovuti per contratti di *leasing* operativo non annullabili si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Pagabili entro:			
1 anno	594	588	618
da 2 a 5 anni	1.474	1.401	2.585
oltre 5 anni	762	942	1.084
	2.830	2.931	4.287

I contratti di *leasing* operativo riguardano principalmente asset per attività di perforazione, *time charter* e noli di navi a lungo termine, terreni, stazioni di servizio e immobili per ufficio. Questi contratti, generalmente, non prevedono opzioni di rinnovo. Non ci sono significative restrizioni imposte ad Eni dagli accordi di *leasing* operativo con riferimento alla distribuzione di dividendi, alla disponibilità degli asset o alla capacità di indebitarsi.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri al netto degli utilizzi per esuberanza di 874 milioni di euro (767 e 591 milioni di euro rispettivamente nel 2006 e nel 2007) riguardano in particolare il fondo rischi ambientali per 360 milioni di euro (248 e 327 milioni di euro rispettivamente nel 2006 e nel 2007), il fondo oneri per operazioni e concorsi a premio per 73 milioni di euro (44 e 59 milioni di euro rispettivamente nel 2006 e nel 2007) e il fondo rischi per contenziosi per 55 milioni di euro (149 e 79 milioni di euro rispettivamente nel 2006 e nel 2007). Ulteriori informazioni sono riportate alla nota n. 22 - Fondi per rischi e oneri.

Costo lavoro

Il costo lavoro si analizza come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Salari e stipendi	2.630	2.906	3.204
Oneri sociali	691	690	694
Oneri per benefici ai dipendenti	230	161	107
Altri costi	305	275	282
	3.856	4.032	4.287
a dedurre:			
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(161)	(184)	(235)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(45)	(48)	(48)
	3.650	3.800	4.004

Numero medio dei dipendenti

Il numero medio dei dipendenti delle imprese incluse nell'area di consolidamento ripartito per categoria è il seguente:

(numero)	2006	2007	2008
Dirigenti	1.676	1.594	1.621
Quadri	11.142	11.816	12.597
Impiegati	34.671	35.725	36.766
Operai	25.426	25.582	26.387
	72.915	74.717	77.371

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come semisomma dei dipendenti all'inizio e alla fine del periodo. Il numero medio dei dirigenti comprende i *manager* assunti e operanti all'estero la cui posizione organizzativa è assimilabile alla qualifica di dirigente.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Eni**STOCK GRANT**

Nel 2008 sono stati esercitati i diritti residui per l'assegnazione di azioni ordinarie Eni a titolo gratuito (*stock grant*) da parte dei dirigenti di Eni SpA e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile eleggibili a tale schema di incentivazione. Pertanto alla data di bilancio non rimangono in essere impegni di assegnazione.

L'evoluzione del piano di *stock grant* nel 2006, nel 2007 e nel 2008 è la seguente (trattandosi di azioni gratuite il prezzo di esercizio è nullo):

	2006		2007		2008	
	Numero di azioni	Prezzo di mercato ^(a) (euro)	Numero di azioni	Prezzo di mercato ^(a) (euro)	Numero di azioni	Prezzo di mercato ^(a) (euro)
Diritti esistenti al 1° gennaio	3.127.200	23,460	1.873.600	25,520	902.800	25,120
Nuovi diritti assegnati						
Diritti esercitati nel periodo	(1.236.400)	23,933	(966.000)	24,652	(893.400)	21,832
Diritti decaduti nel periodo	(17.200)	23,338	(4.800)	26,972	(9.400)	22,683
Diritti esistenti al 31 dicembre	1.873.600	25,520	902.800	25,120		
di cui: esercitabili al 31 dicembre	156.700	25,520	68.100	25,120		

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media, ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente: (i) la data di assegnazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell'assegnatario; (iii) la data di risoluzione unilaterale dal rapporto di lavoro per i diritti decaduti). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale al 31 dicembre.

STOCK OPTION

Al fine di consentire la partecipazione ad un efficace sistema di incentivazione manageriale ai dirigenti di Eni SpA e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del Gruppo o che sono di interesse strategico per il Gruppo, sono stati avviati piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di diritti di acquisto su azioni Eni (di seguito "opzioni").

PIANI 2002-2004 E 2005

Le opzioni danno la facoltà a ciascun assegnatario di acquistare le azioni in un rapporto di 1:1, decorsi tre anni dalla data di assegnazione (*vesting period*) e per un periodo massimo di cinque anni, a un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana SpA nel mese precedente l'assegnazione o (dal 2003), se maggiore, al costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data dell'assegnazione ("*strike price*").

PIANO 2006-2008

Il Piano di *stock option* 2006-2008 ha introdotto una condizione di *performance* ai fini dell'esercizio delle opzioni. Al termine di ciascun triennio di *vesting* dall'assegnazione, il Consiglio di Amministrazione determinerà il numero di opzioni esercitabili, in percentuale compresa tra zero e 100, in funzione del posizionamento del *Total Shareholders' Return (TSR)* del titolo Eni rispetto a quello delle altre sei maggiori compagnie petrolifere internazionali per capitalizzazione. Le opzioni potranno essere esercitate dopo tre anni dall'assegnazione (*vesting period*) e per un periodo massimo di tre anni a un prezzo corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana SpA nel mese precedente l'assegnazione ("*strike price*"). Al 31 dicembre 2008 sono in essere n. 23.557.425 opzioni per l'acquisto di n. 23.557.425 azioni ordinarie di Eni SpA del valore nominale di 1 euro. Le opzioni si analizzano per data di assegnazione come segue:

	Numero di diritti di opzione in essere al 31 dicembre 2008	Prezzo di esercizio medio ponderato per le quantità assegnate (euro)
Assegnazione 2002	97.000	15,216
Assegnazione 2003	231.900	13,743
Assegnazione 2004	671.600	16,576
Assegnazione 2005	3.756.000	22,512
Assegnazione 2006	5.954.250	23,119
Assegnazione 2007	5.492.375	27,451
Assegnazione 2008	7.354.300	22,540
	23.557.425	

Al 31 dicembre 2008 la vita utile residua delle opzioni è di 1 anni e 7 mesi per il piano 2002, di 2 anni e 7 mesi per il piano 2003, di 3 anni e 7 mesi per il piano 2004, di 4 anni e 7 mesi per il piano 2005, di 3 anni e 7 mesi per il piano 2006, di 4 anni e 7 mesi per il piano 2007 e di 5 anni e 7 mesi per il piano 2008.

L'evoluzione dei piani di *stock option* in essere nel 2006, nel 2007 e nel 2008 è la seguente:

	2006			2007			2008		
	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Prezzo di mercato ^(a) (euro)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Prezzo di mercato ^(a) (euro)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Prezzo di mercato ^(a) (euro)
Diritti esistenti al 1° gennaio	13.379.600	17,705	23,460	15.290.400	21,022	25,520	17.699.625	23,822	25,120
Nuovi diritti assegnati	7.050.000	23,119	23,119	6.128.500	27,451	27,447	7.415.000	22,540	22,538
Diritti esercitati nel periodo	(4.943.200)	15,111	23,511	(3.028.200)	16,906	25,338	(582.100)	17,054	24,328
Diritti decaduti nel periodo	(196.000)	19,119	23,797	(691.075)	24,346	24,790	(975.100)	24,931	19,942
Diritti esistenti al 31 dicembre	15.290.400	21,022	25,520	17.699.625	23,822	25,120	23.557.425	23,540	16,556
di cui: esercitabili al 31 dicembre	1.622.900	16,190	25,520	2.292.125	18,440	25,120	5.184.250	21,263	16,556

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media, ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente: (i) la data di assegnazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell'assegnatario; (iii) la data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i diritti decaduti). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti all'inizio e fine periodo è puntuale al 31 dicembre.

Il valore di mercato unitario delle opzioni assegnate era di 5,39 euro per azione nel 2002, di 1,50 euro per azione nel 2003, di 2,01 euro per azione nel 2004, di 3,33 euro per azione nel 2005, la media ponderata per il numero di azioni di 2,89 euro per azione nel 2006, la media ponderata per il numero di azioni di 2,98 euro per azione nel 2007 e la media ponderata per il numero di azioni di 2,60 euro per azione nel 2008. Il valore di mercato è stato determinato utilizzando le seguenti assunzioni:

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tasso d'interesse privo di rischio	(%)	3,5	3,2	3,2	2,5	4,0	4,7	4,9
Durata	(anni)	8	8	8	8	6	6	6
Volatilità implicita	(%)	43,0	22,0	19,0	21,0	16,8	16,3	19,2
Dividendi attesi	(%)	4,5	5,4	4,5	4,0	5,3	4,9	6,1

Il costo dei piani di *stock grant* e *stock option* di competenza dell'esercizio ammonta a 25 milioni di euro (rispettivamente, 20 e 27 milioni di euro nel 2006 e nel 2007).

Compensi spettanti al *key management personnel*

I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (cd. *key management personnel*) in carica al 31 dicembre 2008 ammontano a 23, 25 e 25 milioni di euro rispettivamente per il 2006, il 2007 e il 2008 e si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Salari e stipendi	16	17	17
Benefici successivi al rapporto di lavoro	1	1	1
Altri benefici a lungo termine	3	3	3
<i>Stock grant</i> e <i>stock option</i>	3	4	4
	23	25	25

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

I compensi spettanti agli amministratori ammontano a 8,7, 8,9 e 6,4 milioni di euro rispettivamente per gli esercizi 2006, 2007 e 2008. I compensi spettanti ai sindaci ammontano a 0,686, 0,678 e 0,634 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2006, 2007 e 2008. I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuti per lo svolgimento della funzione di amministratore o di sindaco in Eni SpA e in altre imprese incluse nell'area di consolidamento, che abbiano costituito un costo per Eni.

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e svalutazioni si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Ammortamenti:			
- attività materiali	4.821	5.031	6.103
- attività immateriali	1.335	2.000	2.327
	6.156	7.031	8.430
Svalutazioni:			
- attività materiali	231	145	1.343
- attività immateriali	54	62	53
	285	207	1.396
a dedurre:			
- rivalutazioni di attività materiali	(17)		(2)
- rivalutazioni di attività immateriali			(1)
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(2)	(2)	(6)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(1)		(2)
	6.421	7.236	9.815

32 Proventi (oneri) finanziari

I proventi (oneri) finanziari si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Proventi (oneri) finanziari			
Proventi finanziari	3.749	4.445	7.985
Oneri finanziari	(3.971)	(4.554)	(8.198)
	(222)	(109)	(213)
Strumenti derivati	383	26	(551)
	161	(83)	(764)

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari si analizza come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Proventi (oneri) finanziari correlati all'indebitamento finanziario netto			
- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori	(215)	(445)	(745)
- Interessi e altri oneri su prestiti obbligazionari	(248)	(258)	(248)
- Interessi attivi verso banche	194	236	87
- Interessi e altri proventi su crediti finanziari e titoli non strumentali all'attività operativa	62	55	82
	(207)	(412)	(824)
Differenze attive (passive) di cambio			
- Differenze attive di cambio	2.496	2.877	7.339
- Differenze passive di cambio	(2.648)	(2.928)	(7.133)
	(152)	(51)	206
Altri proventi (oneri) finanziari			
- Proventi su partecipazioni		188	241
- Oneri finanziari imputati all'attivo patrimoniale	116	180	236
- Interessi e altri proventi su crediti finanziari e titoli strumentali all'attività operativa	119	96	62
- Interessi su crediti d'imposta	17	31	37
- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo ^(a)	(116)	(186)	(249)
- Altri proventi finanziari	1	45	78
	137	354	405
	(222)	(109)	(213)

(a) La voce riguarda l'incremento dei fondi per rischi e oneri che sono indicati, ad un valore attualizzato, nelle passività non correnti del bilancio.

I proventi su partecipazioni di 241 milioni di euro (188 milioni di euro nel 2007) corrispondono alla remunerazione finanziaria del 9,4% prevista dagli accordi in essere con Gazprom in relazione all'opzione di acquisto attribuita da Eni a Gazprom a valere sull'intero 20% di OAO Gazprom Neft (maggiori informazioni sono indicate alla nota n. 2 - Altre attività finanziarie negoziabili o disponibili per la vendita).

I proventi (oneri) su contratti derivati si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Contratti su valute	313	120	(300)
Contratti su tassi di interesse	61	35	(127)
Contratti su merci	9	(129)	(124)
	383	26	(551)

Gli oneri netti su contratti derivati di 551 milioni di euro (proventi netti per 383 milioni di euro e per 26 milioni di euro rispettivamente nel 2006 e nel 2007) si determinano principalmente per la rilevazione a conto economico degli effetti relativi alla valutazione al *fair value* dei contratti derivati che non possono considerarsi di copertura secondo gli IFRS in quanto realizzati per importi corrispondenti all'esposizione netta dei rischi su cambi, su tassi di interesse e su merci e, pertanto, non sono riferibili a specifiche transazioni commerciali o finanziarie. La stessa carenza di requisiti formali per considerare di copertura i contratti derivati comporta la rilevazione delle differenze attive (passive) nette di cambio in quanto gli effetti dell'adeguamento al cambio di fine esercizio delle attività e passività in moneta diversa da quella funzionale non vengono contabilmente compensate dalla variazione dei *fair value* dei contratti derivati. Gli oneri netti su contratti derivati su merci di 124 milioni di euro comprendono il provento di 7 milioni di euro relativo alla variazione del *fair value*, inefficace ai fini della copertura (componente *time value*), dei contratti derivati posti in essere dal settore Exploration & Production. Maggiori informazioni sui contratti derivati di copertura *cash flow hedge* sono riportati alla nota n. 7 – Altre attività correnti. Il *fair value* dei contratti derivati è riportato alle note nn. 7 – Altre attività correnti, 15 – Altre attività non correnti, 20 – Altre passività correnti e 25 – Altre passività non correnti.

33 Proventi (oneri) su partecipazioni

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

L'effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto si analizza come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Plusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	887	906	761
Minusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	(36)	(135)	(105)
Utilizzi (accantonamenti) netti del fondo copertura perdite per valutazione con il metodo del patrimonio netto	(56)	2	(16)
	795	773	640

L'analisi delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è indicata alla nota n. 12 - Partecipazioni.

Altri proventi (oneri) su partecipazioni

Gli altri proventi/oneri su partecipazioni si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Dividendi	98	170	510
Plusvalenza da vendite	25	301	218
Minusvalenze da cessioni	(7)	(1)	(1)
Altri proventi (oneri) netti	(8)		6
	108	470	733

I dividendi di 510 milioni di euro riguardano essenzialmente la Nigeria LNG (453 milioni di euro) e la Petrochemical Company – IBN ZAHIR (34 milioni di euro).

Le plusvalenze da vendite di 218 milioni di euro riguardano essenzialmente la vendita della Gaztransport et Technigaz SAS (185 milioni di euro), della Agip España SA (15 milioni di euro) e della Padana Assicurazioni SpA (10 milioni di euro). Le plusvalenze da cessioni relative al 2007 di 301 milioni di euro riguardano principalmente la vendita della Haldor Topsoe (265 milioni di euro) e della Camom SA (25 milioni di euro). Le plusvalenze da cessioni relative al 2006 di 25 milioni di euro riguardano principalmente la vendita della Fiorentina Gas SpA e della Toscana Gas SpA (16 milioni di euro).

34 Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Imposte correnti:			
- imprese italiane	2.007	2.380	1.916
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production	6.740	6.695	9.744
- imprese estere	529	482	426
	9.276	9.557	12.086
Imposte differite e anticipate nette:			
- imprese italiane	230	(582)	(1.603)
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production	1.095	246	(827)
- imprese estere	(33)	(2)	36
	1.292	(338)	(2.394)
	10.568	9.219	9.692

Le imposte correnti dell'esercizio relative alle imprese italiane di 1.916 milioni di euro riguardano l'IRES per 1.408 milioni di euro, l'IRAP per 307 milioni di euro e imposte estere per 201 milioni di euro.

L'incidenza delle imposte sull'utile dell'esercizio prima delle imposte è del 50,3% (51,8% e 46,0% rispettivamente nel 2006 e nel 2007) a fronte dell'incidenza fiscale teorica del 38,2% (37,9% nel 2006 e nel 2007) che risulta applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale italiana del 33,0%¹ (IRES) all'utile prima delle imposte e del 3,9% (IRAP) al valore netto della produzione.

L'analisi della differenza tra l'aliquota fiscale teorica e quella effettiva per i tre periodi messi a confronto è la seguente:

(%)	2006	2007	2008
Aliquota teorica	37,9	37,9	38,2
Variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota teorica:			
- maggiore incidenza fiscale sulle imprese estere	13,6	10,2	15,2
- riallineamento dei valori fiscalmente deducibili dei cespiti ammortizzabili e adeguamento aliquote delle imprese italiane		(2,0)	
- effetto applicazione Decreto Legge n. 112/2008, Legge Finanziaria 2008 e riforma Libia			(3,8)
- differenze permanenti e altre motivazioni	0,3	(0,1)	0,7
	13,9	8,1	12,1
	51,8	46,0	50,3

La maggiore incidenza fiscale delle imprese estere riguarda il settore Exploration & Production per il 17,1% (il 17,2% e il 15% rispettivamente nel 2006 e nel 2007).

L'effetto applicazione Decreto Legge n. 112/2008, Legge Finanziaria 2008 e riforma Libia di 3,8 punti percentuali ha riguardato: (i) il rilascio delle imposte differite stanziato relativamente alla differenza tra il valore di libro delle scorte determinate secondo il metodo del costo medio ponderato e quello fiscalmente riconosciuto determinato secondo il metodo LIFO (528 milioni di euro). Il rilascio è conseguente all'emanazione del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito in legge n. 133/2008) che da una parte ha abolito per le imprese del settore energia la possibilità di valutare le scorte secondo il metodo LIFO, dall'altra ha previsto un'imposta sostitutiva del 16% sulla differenza di valore tra LIFO e costo medio ponderato. Il fondo imposte differite eccedente l'imposta sostitutiva dovuta (229 milioni di euro) è stato rilasciato a beneficio del conto economico con un effetto netto positivo di 176 milioni di euro che tiene conto del ripristino della fiscalità IRES calcolata con l'aliquota del 33% introdotta dal decreto n. 112/2008 rispetto a quella precedente calcolata con l'aliquota del 27,5%. L'imposta sostitutiva sarà pagata in tre rate annuali di pari importo a partire dal 2009; (ii) la rimozione dei limiti al riconoscimento fiscale dei valori di libro dell'attivo e del passivo delle società controllate incluse nel consolidato fiscale con il versamento di un'imposta sostitutiva del 6% (370 milioni di euro; 290 milioni di euro al netto della sostitutiva) in base alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2008; (iii) la riforma attuata in Libia dell'imposizione sugli utili delle imprese petrolifere che operano in regime di PSA che ha comportato la rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto degli asset e conseguentemente la parziale eccedenza del fondo imposte differite stanziato di 173 milioni di euro; (iv) il ripristino della fiscalità IRES delle imprese del settore energia calcolata con l'aliquota del 33% introdotta dal Decreto Legge n. 112/2008 rispetto a quella precedente calcolata con l'aliquota del 27,5% (94 milioni di euro).

(1) Comprende l'aliquota addizionale di 5,5 punti percentuali sul reddito imponibile delle imprese del settore energia (imprese che hanno come attività principale la produzione e commercializzazione di idrocarburi ed energia elettrica, nonché un fatturato superiore a 25 milioni di euro) con effetto dal 1° gennaio 2008 come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008.

La maggiore incidenza fiscale delle imprese estere del settore Exploration & Production nel 2006 comprende gli effetti derivanti dall'applicazione della *windfall tax* introdotta dal Governo dell'Algeria con efficacia 1° agosto 2006 (1,6 punti percentuali) e di un *supplemental tax rate* introdotto da parte del Governo del Regno Unito sulle produzioni del Mare del Nord con efficacia 1° gennaio 2006 (1 punto percentuale).

Il riallineamento dei valori fiscalmente deducibili dei cespiti ammortizzabili e l'adeguamento aliquote delle imprese italiane relativi al 2007 riguarda gli effetti fiscali differiti conseguenti: (i) all'esercizio dell'opzione prevista dalla Legge Finanziaria 2008 relativa al riallineamento dei valori fiscalmente deducibili dei cespiti ammortizzabili e di altre attività ai maggiori valori di libro (773 milioni di euro) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva (325 milioni di euro); (ii) alla riduzione delle aliquote previste dalla normativa fiscale italiana a partire dal 2008 (IRES dal 33% al 27,5% e IRAP dal 4,25% al 3,9%; 54 milioni di euro).

Le differenze permanenti e altre motivazioni relative all'esercizio 2006 comprendono l'effetto relativo all'indeducibilità dal reddito imponibile dello stanziamento di oneri a fronte di provvedimenti delle autorità *antitrust* e di regolamentazione (0,4 punti percentuali).

35 Utile per azione

L'utile per azione semplice è determinato dividendo l'utile dell'esercizio di competenza Eni per il numero medio ponderato delle azioni Eni SpA in circolazione nell'anno, escluse le azioni proprie.

Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione è di 3.698.201.896, 3.668.305.807 e di 3.638.835.896 rispettivamente negli esercizi 2006, 2007 e 2008.

L'utile per azione diluito è determinato dividendo l'utile dell'esercizio di competenza Eni per il numero medio ponderato delle azioni Eni SpA in circolazione nell'anno, escluse le azioni proprie, incrementate del numero delle azioni che potenzialmente potrebbero essere emesse.

Al 31 dicembre 2006, 2007 e 2008 le azioni che potenzialmente potrebbero essere emesse riguardano le azioni assegnate a fronte dei piani di *stock grant* e di *stock option*. Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzate ai fini del calcolo dell'utile per azione diluito è di 3.701.262.557, 3.669.172.762 e di 3.638.854.276 rispettivamente negli esercizi 2006, 2007 e 2008.

La riconciliazione del numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell'utile per azione semplice e quello utilizzato per la determinazione dell'utile per azione diluito è di seguito indicata:

	2006	2007	2008
Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile semplice	3.698.201.896	3.668.305.807	3.638.835.896
Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di <i>stock grant</i>	1.070.676	302.092	
Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di <i>stock option</i>	1.989.985	564.863	18.380
Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile diluito	3.701.262.557	3.669.172.762	3.638.854.276
Utile netto di competenza Eni (milioni di euro)	9.217	10.011	8.825
Utile per azione semplice (ammontari in euro per azione)	2,49	2,73	2,43
Utile per azione diluito (ammontari in euro per azione)	2,49	2,73	2,43